Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 102° — Numero 23**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 gennaio 1961** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO *i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno*

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (*Palazzo del Ministero delle Finanze*) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 23 DEL 27 GENNAIO 1961:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960, n. 1743.

Regolamento dei concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti degli Istituti statali di istruzione secondaria e scrutinio per l'attribuzione anticipata agli insegnanti stessi dell'aumento periodico dello stipendio.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei del Deposito generale dei valori bollati per l'esercizio finanziario 1960-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge, occorre procedere alla determinazione, per l'esercizio finanziario 1960-61, del contingente dei salariati temporanei per i servizi del Deposito generale valori bollati, dipendente dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Che dev'essere fissato, inoltre, il numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria (specializzati);

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente di salariati temporanei del Deposito generale valori bollati, per l'esercizio finanziario 1960-61, è determinato in complessive undici unità, di cui cinque da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1960
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 348

(493)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1961.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni sulla vita alla « Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura », con sede in Milano, ed approvazione di alcune tariffe e condizioni di polizza, presentate dalla medesima Compagnia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo vita;

Considerato che la Compagnia predetta ha effettuato il deposito cauzionale a norma dell'art. 27 del precitato testo unico;

Vista la relazione tecnica e le condizioni generali di assicurazioni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La « Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla vita.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni particolari e generali di polizza, presentate dalla « Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura », con sede in Milano:

Tariffa 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 3, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 4, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 5, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 21, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa 22, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa 23, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato;

Tariffa 24, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad una epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, ed in misura ridotta in proporzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa 31, relativa all'assicurazione combinata, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato in qualunque momento essa avvenga e di una rendita vitalizia pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 51, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata su testa maschile;

Tariffa 52, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata su testa femminile;

a) Condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte a vita intera;

b) Condizioni generali di polizza per le assicurazioni temporanee in caso di morte;

c) Condizioni generali di polizza per le assicurazioni miste;

d) Condizioni generali di polizza per le rendite vitalizie immediate;

e) Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni senza visita medica;

f) Condizioni particolari di polizza per l'esenzione dal pagamento dei premi in caso d'invalidità.

Roma, addì 7 gennaio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(497)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1961.

Integrazione della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la deliberazione n. 1069 del 13 dicembre 1960, con la quale la Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta medesima venga chiamato a far parte anche un rappresentante del settore del turismo che riveste particolare importanza nella economia della Provincia;

Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno della proposta;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, costituita ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, è integrata con un membro scelto nel settore del turismo.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel predetto articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1961

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
MICHELI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

(495)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1961.

Piano di coltivazione della barbabietola da zucchero per l'annata agraria 1960-61.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 7 luglio 1959, n. 490, sulla coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera, modificata con la legge 11 agosto 1960, n. 829;

Visto il primo comma dell'art. 1 di detta legge 7 luglio 1959, n. 490, con il quale viene demandata al Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, la facoltà di determinare, all'inizio di ogni campagna agraria, il programma annuale di coltivazione delle barbabietole da zucchero e le modalità di attuazione di detto programma, al fine di coordinare l'esercizio della bieticoltura e dell'industria zuccheriera con le esigenze di sviluppo economico e sociale delle zone agricole interessate e con le esigenze del consumo dello zucchero;

Preso atto che le attuali disponibilità di zucchero superano il fabbisogno previsto per l'annata di consumo 1960-61 e che quindi si rende necessario procedere ad un graduale assorbimento delle relative eccedenze;

Considerato il prevedibile consumo interno di zucchero per l'annata 1961-62 e riconosciuta l'opportunità di evitare, nell'interesse generale e per esigenze agronomiche, economiche e sociali, una riduzione degli investimenti a barbabietola oltre un determinato limite;

Ritenuta la necessità di provvedere agli adempimenti di cui alla citata legge 7 luglio 1959, n. 490;

Sentite l'Associazione nazionale bieticultori e l'Associazione nazionale fra gli industriali dello zucchero, dell'alcool e del lievito;

Decreta:

Art. 1.

Il quantitativo complessivo di barbabietole da destinare, nell'anno 1961, alla produzione di zucchero per il consumo nazionale è fissato in q.li 72.500.000 corrispondenti a una superficie di circa 230.000 ettari.

La ripartizione provinciale di detto quantitativo di barbabietole e della relativa superficie è la seguente:

	Quintali di barbabietole (peso netto)	Corrispondenti ad una superficie di circa ettari
	—	—
Alessandria	1.530.000	4.900
Asti	130.000	450
Cuneo	10.000	40
Torino	10.000	80
Bergamo	95.000	270
Brescia	25.000	80
Cremona	500.000	1.400
Mantova	1.900.000	5.400
Milano	25.000	70
Pavia	770.000	2.350
Padova	3.350.000	10.000
Rovigo	10.600.000	30.700
Treviso	90.000	260
Venezia	2.560.000	8.000
Verona	1.500.000	4.800
Vicenza	785.000	2.450
Gorizia	180.000	500
Udine	500.000	1.450
Bologna	5.585.000	15.900
Ferrara	13.500.000	38.700
Forlì	1.820.000	5.600
Modena	2.650.000	8.700
Parma	850.000	2.550
Piacenza	1.910.000	5.690
Ravenna	5.500.000	16.800
Reggio Emilia	140.000	450
Arezzo	230.000	1.000
Firenze	240.000	930
Grosseto	230.000	900
Livorno	210.000	850
Pisa	210.000	800
Pistoia	7.500	20
Siena	100.000	430
Ancona	800.000	3.100
Ascoli Piceno	650.000	2.380
Macerata	700.000	2.600
Pesaro	725.000	2.600
Perugia	310.000	1.200
Terni	25.000	100
Frosinone	7.500	30
Latina	790.000	3.000
Rieti	350.000	1.050
Roma	95.000	350
Viterbo	65.000	300
Campobasso	55.000	250
Chieti	250.000	1.000
L'Aquila	2.000.000	5.000
Pescara	55.000	250
Teramo	420.000	1.600
Avellino	170.000	750
Benevento	45.000	200
Caserta	640.000	2.450
Napoli	15.000	50
Salerno	275.000	1.000
Bari	250.000	1.100
Brindisi	55.000	240
Foggia	800.000	3.650
Lecce	50.000	250
Taranto	190.000	900
Matera	490.000	2.450
Potenza	125.000	500
Catanzaro	2.000.000	8.700
Cosenza	345.000	1.520
Reggio Calabria	40.000	150
SICILIA	770.000	3.700
SARDEGNA	1.200.000	5.200

La ripartizione provinciale dei contingenti di barbabietole, e delle relative superfici, assegnati alla Sicilia e alla Sardegna, sarà effettuata con provvedimento dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste di concerto con l'Assessorato per l'industria e il commercio delle rispettive Regioni a Statuto speciale della Sicilia e della Sardegna.

Art. 2.

L'assegnazione dei contingenti di barbabietole e delle relative superfici ai singoli coltivatori è disposta, in ogni Provincia, dal prefetto, sentita una apposita Commissione, presieduta dallo stesso prefetto, così composta:

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;

un rappresentante dei bieticultori, designato dall'Associazione nazionale bieticultori;

un rappresentante degli zuccherieri, designato dalle aziende saccarifere interessate;

un rappresentante dei lavoratori della terra, designato dal prefetto.

Art. 3.

Il controllo degli investimenti a barbabietole è esercitato, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 luglio 1959, n. 490, dalla Commissione all'uopo incaricata, costituita con decreto ministeriale 20 novembre 1959 modificato con decreto ministeriale 15 aprile 1960.

Art. 4.

Il prefetto promuove le intese dirette a stabilire i contingenti di barbabietole che dovranno essere consegnati ai singoli zuccherifici.

In mancanza delle intese di cui al precedente comma, il prefetto, sentita la Commissione costituita ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, provvederà ad assegnare direttamente agli zuccherifici i quantitativi di barbabietole che dovranno essere dagli stessi ritirati per la lavorazione a zucchero al prezzo ed alle altre condizioni di cessione di cui agli articoli 2 e 3 della legge 7 luglio 1959, n. 490, modificata con la legge 11 agosto 1960, n. 820.

Art. 5.

Il controllo delle operazioni di consegna ai singoli zuccherifici dei quantitativi di barbabietole di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto è esercitato dagli Uffici bieticoli dell'Associazione nazionale bieticultori in contraddittorio con gli zuccherifici stessi.

Roma, addì 25 gennaio 1961

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

(577)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione professionale

L'ing. Carlo Fontanini, nato a Viareggio (Lucca) il 21 aprile 1909, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Pisa il 4 luglio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli artt. 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(223)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa Giovanna Parisio, nata a Napoli il 13 agosto 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue, letterature ed istituzioni europee conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli il 30 giugno 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario orientale di Napoli.

(224)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno risultato dai lavori di imbancamento dell'argine sinistro del fiume Reno, in comune di Conselice (Ravenna).

Con decreto 28 settembre 1960, n. 1252, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno risultato dai lavori di imbancamento dell'argine sinistro del fiume Reno, in comune di Conselice (Ravenna), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. [illegible] mappale n. 2/b, di mq. 440, ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 marzo 1958 dall'Ufficio tecnico erariale di Ravenna planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(219)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale del torrente Arda in comune di Fiorenzuola (Piacenza).

Con decreto 12 novembre 1960, n. 1748, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale del torrente Arda, in comune di Fiorenzuola (Piacenza), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 30, parte del mappale n. 341, di mq. 120, ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 agosto 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(220)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 26 gennaio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,42	621,40	621,43	621,47	621,45	621,45	621,43	621,40	621,43	621,40
$ Can.	625,53	626,75	627 —	626,70	625,10	626 —	626,75	626,30	626.37	626.50
Fr. Sv.	144,32	144,23	144,23	144,30	144,25	144.28	144,25	144,25	144.22	144.24
Kr. D.	90,10	90,08	90,11	90.095	90,10	90,08	90,105	90,10	90.07	90.05
Kr. N.	87,05	87,03	87,03	87,04	87,10	87,02	87,035	87 —	87.03	87 —
Kr. Sv.	120,23	120,27	120,26	120,30	120,25	120,26	120,29	120,25	120,31	120,30
Fol.	164,70	164,59	164,64	164,65	164,62	164.69	164,66	164,70	164,68	164,65
Fr. B.	12,48	12,485	12,49	12,4775	12,48	12,49	12,4775	12,50	12.48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,82	126,82	126,83	126,83	126,80	126,82	126,825	126,80	126,82	126.80
Lst.	1743,96	1744,05	1744,225	1744,30	1744,20	1743,85	1744,20	1744,10	1744,17	1744.15
Dm. occ.	148,95	148,96	148,97	148,99	148,95	148,98	148,975	148,95	148.98	148,97
Scell. Austr.	23,86	23,865	23,86	23,8675	23,83	23,87	23,86625	23,85	23,86	23,865

Media dei titoli del 26 gennaio 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	81,10
Id. 3,50 % 1902	75,60
Id. 5 % 1935	108.75
Redimibile 3,50 % 1934	96.30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —
Id. 5 % 1936	100,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	99.475
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,875

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,525
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	102 525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102.675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102.80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 gennaio 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	621,45
1 Dollaro canadese	626,725
1 Franco svizzero	144,247
1 Corona danese	90,10
1 Corona norvegese	87,037
1 Corona svedese	120,295
1 Fiorino olandese	164.655
1 Franco belga	12,477
1 Franco nuovo (N.F.)	126,827
1 Lira sterlina	1744,25
1 Marco germanico	148,982
1 Scellino austriaco	23,867

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 278-VI, della cessata ditta Augusto Lotti, già esercente un laboratorio di oreficeria in Vicenza, via Capitello n. 77.

(394)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 535-AL, della cessata ditta Ettore Caviglio, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria), via Cremona n. 11.

(395)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 dicembre 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Cagliari, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 20 dicembre 1951 integrativo del patto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1951 per i salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Cagliari.

2. — Accordo 12 ottobre 1953, relativo ad adeguamenti economici ed applicazione della scala mobile per i salariati fissi dell'agricoltura per la provincia di Cagliari.

3. — Accordo 28 febbraio 1953. Adeguamenti economici ed applicazione della scala mobile ai braccianti agricoli della provincia di Cagliari.

4. — Contratto di lavoro 6 marzo 1954 per la coltivazione della barbabietola da zucchero nella provincia di Cagliari.

5. — Contratto collettivo 12 ottobre 1955 per i lavori speciali di taglio e raccolta del riso da valere nella provincia di Cagliari.

6. — Accordo salariale 29 dicembre 1950 da valere, nella provincia di Cagliari, per le donne e i ragazzi addetti alla raccolta delle olive.

7. — Contratto collettivo di lavoro 4 giugno 1958 da valere per i giornalieri di campagna (braccianti avventizi) dipendenti da aziende agricole della provincia di Cagliari.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 dicembre 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Cagliari, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 29 gennaio 1959 per la determinazione della indennità di trasferta dipendenti autolinee della provincia di Cagliari.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 dicembre 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Cagliari, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 22 settembre 1951 sulla applicazione nella Regione sarda del Contratto collettivo nazionale di lavoro 20 aprile 1951 e sui minimi salariali per i dipendenti dagli Enti di bonifica ed irrigazione.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 dicembre 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Cagliari, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 20 giugno 1958 per la determinazione delle retribuzioni minime da corrispondere al personale dipendente da aziende esercenti la trebbiatura per conto terzi durante la campagna 1958 nella provincia di Cagliari.

Il Ministro: SULLO

(526)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (29 dicembre 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Verona, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 1° luglio 1957 da valere per il personale interno e impiegatizio dipendente dai pubblici esercizi di Verona e provincia.

Il Ministro: SULLO

(530)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 agosto 1960) il Bollettino n. 15 della provincia di Bologna, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 30 maggio 1956 integrativo al contratto nazionale 18 dicembre 1949 per i lavoratori dipendenti dagli alberghi della provincia di Bologna.

2. — Contratto salariale 14 luglio 1950 integrativo al Contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1949 per i dipendenti da alberghi e locande della provincia di Bologna.

3. — Contratto collettivo salariale di lavoro 11 agosto 1950 per i dipendenti dagli alberghi stagionali della provincia di Bologna.

4. — Contratto di lavoro 26 novembre 1956 integrativo del contratto nazionale 28 giugno 1951, modificato l'11 agosto 1953, per gli impiegati d'albergo della provincia di Bologna.

5. — Contratto di lavoro 15 marzo 1959 integrativo al Contratto nazionale 27 gennaio 1948 per i lavoratori dipendenti da ristoranti, trattorie, ecc., nella provincia di Bologna.

6. — Contratto di lavoro 15 marzo 1949 integrativo al Contratto nazionale 27 gennaio 1948 per i dipendenti da caffè, bar, ecc., della provincia di Bologna.

7. — Contratto di lavoro 6 ottobre 1957 integrativo al Contratto nazionale normativo 14 maggio 1951 e sue successive modifiche per i dipendenti da agenti e rappresentanti della provincia di Bologna.

8. — Accordo 28 marzo 1959 per il trattamento economico del personale dipendente dagli istituti di vigilanza privata per i Comuni della provincia di Bologna con l'esclusione dei comuni di Bologna e Imola.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 novembre 1960) il Bollettino n. 16 della provincia di Bologna, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 7 dicembre 1949 per il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Bologna.

2. — Contratto di lavoro 30 giugno 1956 per il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Bologna.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 dicembre 1960) il Bollettino n. 17 della provincia di Bologna, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo tabellare 1° aprile 1955 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954 e successivo accordo 16 dicembre 1954 per il personale delle Agenzie di assicurazione in gestione libera della provincia di Bologna.

2. — Accordo retributivo 25 settembre 1956 per il personale dipendente dalle Agenzie di assicurazione della provincia di Bologna.

3. — Accordo retributivo 10 marzo 1958 per il personale dipendente dalle Agenzie di assicurazione della provincia di Bologna.

Il Ministro: SULLO

(527)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 agosto 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Venezia, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 2 aprile 1959 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1951 e tabelle di retribuzioni medie convenzionali per il personale impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni di Venezia e Provincia (escluso il comune di Jesolo).

2. — Contratto di lavoro 2 aprile 1959 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1949 e tabelle di retribuzioni medie convenzionali per il personale operaio dipendente da alberghi e pensioni di Venezia e Provincia (escluso il comune di Jesolo).

3. — Contratto di lavoro 2 maggio 1959 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1951 e tabelle di retribuzione medie convenzionali per il personale impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni di Jesolo.

4. — Contratto di lavoro 2 maggio 1959 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1959 e tabelle di retribuzione medie convenzionali per il personale operaio dipendente da alberghi e pensioni di Jesolo.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 settembre 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Venezia, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 27 settembre 1951 integrativo del Contratto nazionale di lavoro 18 gennaio 1950 e regionale 13 settembre 1950 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affine, della provincia di Venezia.

2. — Accordo 28 novembre 1957 per gli operai addetti all'industria edilizia nella provincia di Venezia.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 settembre 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Venezia, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 13 luglio 1956 da valere per gli operai dipendenti da aziende che esercitano l'attività della lavorazione dei materiali lapidei nella provincia di Venezia.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 ottobre 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Venezia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 2 ottobre 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per l'industria del legno della provincia di Venezia.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 ottobre 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Venezia, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Convenzione salariale normativa 28 dicembre 1951 per il personale maschile e femminile lavoranti parrucchieri per signora di Venezia.

2. — Contratto collettivo di lavoro normativo e salariale 22 gennaio 1957 per i lavoranti barbieri di Venezia-Lido e Burano.

3. — Contratto collettivo di lavoro normativo salariale 22 settembre 1958 per i lavoranti barbieri di Venezia-Lido e Burano.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 novembre 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Venezia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto salariale 30 dicembre 1955 integrativo al Contratto nazionale del 25 maggio 1954 e accordo del 16 dicembre 1954 per i dipendenti da agenti di assicurazione in appalto della provincia di Venezia.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 novembre 1960) il Bollettino n. 12 della provincia di Venezia, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto salariale 8 maggio 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali di abbigliamento — arredamento — merci d'uso e prodotti industriali della provincia di Venezia.

2. — Contratto salariale 10 giugno 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende dettaglianti alimentaristi della provincia di Venezia.

3. — Contratto salariale 29 agosto 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali grossiste di prodotti ortofrutticoli di Venezia e provincia.

Il Ministro: SULLO

(528)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 dicembre 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Avellino, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 11 febbraio 1954 per i salariati fissi della provincia di Avellino.

2. — Accordo salariale 10 agosto 1956 per i salariati fissi della provincia di Avellino.

3. — Contratto collettivo di lavoro 1° ottobre 1957 per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Avellino.

Il Ministro: SULLO

(529)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 dicembre 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Padova, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo normativo di lavoro 26 aprile 1957 da valere per gli operai ed apprendisti dipendenti da aziende artigiane in genere e dell'abbigliamento della città e provincia di Padova.

2. — Accordo salariale 26 aprile 1957 da valere per i lavoratori e apprendisti dipendenti da aziende artigiane della città e provincia di Padova.

3. — Accordo 15 marzo 1948 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 novembre 1947 da valere per le aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini della città e provincia di Padova.

4. — Accordo 8 marzo 1954 che fissa l'indennità arnesi di mestiere per i lavoranti barbieri e misti della città e del comune di Padova.

5. — Accordo salariale 24 novembre 1958 da valere per i lavoranti barbieri dipendenti da aziende artigiane della città e provincia di Padova.

6. — Accordo salariale 24 novembre 1958 integrativo al Contratto nazionale 21 novembre 1947 e all'accordo provinciale 15 marzo 1948 da valere per gli apprendisti barbieri e misti della città e provincia di Padova.

7. — Accordo 5 novembre 1957 che fissa l'indennità vestiario e indennità per ferie, festività, gratifica natalizia da valere per i dipendenti da aziende artigiane pittori, decoratori e stuccatori della città e provincia di Padova.

8. — Accordo salariale 23 dicembre 1957 da valere per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane edili della città e provincia di Padova.

9. — Accordo salariale 21 novembre 1958 da valere per gli operai dipendenti da aziende produttrici di scope a mano e a macchina della provincia di Padova.

10. — Accordo 3 aprile 1951 che fissa l'indennità ferri per le maestranze addette alle aziende artigiane del legno della città e provincia di Padova.

11. — Contratto collettivo di lavoro 7 giugno 1957 per i braccianti avventizi agricoli della provincia di Padova.

12. — Accordo salariale 1° ottobre 1959 per i lavoratori agricoli avventizi e semifissi della provincia di Padova.

13. — Contratto collettivo di lavoro 12 novembre 1956 per i lavoratori agricoli semifissi della provincia di Padova.

14. — Contratto di lavoro 31 luglio 1955, integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951, per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti chimico-farmaceutici e specialità medicinali della provincia di Padova.

15. — Accordo 30 luglio 1956 per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Padova.

16. — Accordo salariale 20 settembre 1956 per il personale di banco e fattorini-portapane dipendenti da aziende di panificazione e rivendite pane della provincia di Padova.

17. — Accordo 10 luglio 1956 che fissa l'indennità vestiario da valere per i dipendenti da aziende artigiane marmisti della città e provincia di Padova.

Il Ministro: SULLO

(531)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte di appello per l'anno 1961 e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente norme sulle imposta di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore 9 antimeridiane nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 30 maggio 1961;
procedura civile e penale: 31 maggio 1961.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo di L. 100, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di Corte di appello entro il 29 aprile 1961, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di adempimento della pratica prescritta;
3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'articolo 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addì 12 gennaio 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1961
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 198. — BOVIO

(533)

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1961 e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulla imposta di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1961.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e la procedura penale;
d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 23, 24, 25 e 26 maggio 1961, alle ore 9 antimeridiane.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 22 aprile 1961, corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;

2) certificato del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'articolo 23, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto a termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto di essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 12 gennaio 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1961
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 109. — BOVIO

(534)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a otto posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli abilitati all'esercizio della professione di ingegnere laureati nelle sottosezioni edile, trasporti, elettrotecnica, meccanica e navale che, alla data del 31 marzo 1961, abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per almeno 5 anni in qualità di assistenti ordinari delle Università.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato »;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - numero P.2.1.1.245 del 27 dicembre 1960;

Considerato che presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono conferibili per l'anno 1961 otto posti di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere laureati nelle sottosezioni edile, trasporti, elettrotecnica, meccanica e navale;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a otto posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli abilitati all'esercizio della professione di ingegnere laureati nelle sottosezioni edile, trasporti, elettrotecnica, meccanica e navale che, alla data del 31 marzo 1961, abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni in qualità di assistenti ordinari delle Università.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere e laureati nelle sottosezioni edile, trasporti, elettrotecnica, meccanica e navale;

b) siano in possesso dei requisiti fisici o psichici di cui al successivo art. 10;

c) non siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

d) siano stati nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

e) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data del 31 marzo 1961;

f) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - entro e non oltre il 31 marzo 1961.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) la laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) il preciso recapito;

e) l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza;

f) che non è incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

g) il possesso dei requisiti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 2;

h) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del Rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1961.

I titoli di precedenza e di preferenza per la nomina ad ispettore in prova — anche se conseguiti dopo la scadenza della data suddetta — dovranno, però, essere prodotti entro il termine perentorio stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Alla prova di esame e alla visita medica i candidati dovranno presentarsi muniti del libretto ferroviario personale o di altro valido documento di identità.

Art. 6.

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716. Il provvedimento di nomina verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma degli esami del concorso pubblico a quaranta posti di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1959, n. 3394, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 130 del 28 maggio 1960.

Per il conseguimento dell'idoneità è necessario riportare all'esame una votazione minima di sette punti su dieci.

Art. 8.

La graduatoria degli idonei sarà compilata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716.

I candidati che intendano far valere i titoli di precedenza e preferenza nelle nomine, debbono far pervenire all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento del relativo invito.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina ad ispettore in prova.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso;

b) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione o copia notarile dello stesso;

c) stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

d) certificato rilasciato dal Rettore comprovante il lodevole e continuato servizio prestato per almeno cinque anni come assistente di ruolo.

Art. 10.

I candidati di cui al precedente art. 9 verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per l'accertamento del possesso dei prescritti requisiti fisici e psichici.

I medesimi, devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei coloro che per le condizioni di salute o per i precedenti morbosi potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I concorrenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre più 4 diottrie o meno 5 diottrie purchè la differenza fra la correzione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie; campo visivo normale, senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate, possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso di tutti i requisiti particolari sopra indicati, e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano condizioni di inidoneità.

La visita di cui trattasi è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - tassa per visita medica. La relativa ricevuta dovrà essere consegnata all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà ad essi inviata per recarsi alla predetta visita.

I candidati, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario - Mod. San. 6 - si intendono edotti dell'esito della medesima; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi dieci giorni — una visita medica di revisione. A tal fine, gli interessati debbono far pervenire alla Direzione generale della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - in Roma, piazza della Croce Rossa, domanda in carta legale da L. 200 corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata in Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato: i candidati, dichiarati di nuovo inidonei decadranno definitivamente dal diritto all'assunzione, al pari di coloro che non avranno inoltrato la domanda di visita di revisione nel termine sopra indicato.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova e ai medesimi verrà riconosciuto il trattamento economico previsto dall'art. 22 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, numero 425.

Art. 12.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumessero servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dallo impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, ad altrettante nomine secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1961
Registro n. 43 Bilancio trasporti, foglio n. 66. — PANDOLFO

(231)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a cinque borse di perfezionamento all'interno a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche nelle scuole statali di avviamento professionale e a quattro borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali d'istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1961 un concorso per titoli a cinque borse di perfezionamento all'interno a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche nelle scuole statali di avviamento professionale e a quattro borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali d'istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento è di L. 60.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi di insegnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762.

In particolare si debbono intendere per materie tecniche ai fini del presente decreto:

per le scuole secondarie di avviamento professionale di qualsiasi tipo quelle indicate come materie di cultura tecnica;

per le scuole tecniche agrarie e industriali e le scuole di magistero professionale per la donna, quelle indicate come materie particolari;

per le scuole tecniche commerciali e professionali femminili, tutte le materie d'insegnamento, esclusa la cultura generale;

per gli istituti tecnici, compresi quelli con ordinamento speciale non contemplati nei programmi di cui al primo comma del presente articolo, tutte le materie d'insegnamento escluse le lettere italiane, la storia e la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I o Ispettorato istruzione inferiore di 2° grado a seconda i tipi di scuola od istituto cui gli aspiranti appartengono, e deve pervenire, per via gerarchica, al Ministero entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato o non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690. L'esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata prevista la borsa assegnata.

Nella domanda devono essere indicati il voto riportato all'esame di laurea, le attività scientifiche svolte e la carriera percorsa dall'insegnante.

Deve inoltre essere indicata l'azienda e l'istituzione scientifica nazionale ed estera presso cui il candidato desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica e deve essere specificato il piano degli studi e delle ricerche che intende seguire.

Alla domanda devono essere infine allegati il certificato di laurea con l'indicazione del voto nonchè tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Il capo dell'istituto, presso cui l'insegnante presta servizio, è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione al concorso presentata dal candidato un rapporto circostanziato sulla di lui attività didattica e scientifica, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda stessa.

Art. 4.

Una Commissione composta di tre funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministero per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 5.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il periodo di perfezionamento presso le aziende e le istruzioni scientifiche prescelte durante le ferie estive dell'anno scolastico 1960-61 e con le particolari modalità che per ciascuno la Commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto, in unica rata, dopo l'ingresso dell'interessato nell'azienda o nell'istituzione scientifica cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda o dell'istituzione.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto in unica rata entro dieci giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio, da parte dell'assegnatario della borsa di una dichiarazione con la quale si impegna a restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica della Provincia nella quale risiede l'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente dell'azienda o dell'istituzione sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nella azienda e nell'istituzione.

Art. 6.

La relativa spesa di complessive L. 900.000, graverà sul capitolo 260 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1960

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ELKAN

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1960
Registro n. 84 *Pubblica istruzione, foglio n.* 271.

(506)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso a consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva: a due posti nella branca « Coltivazioni tabacchi »; a due posti nella branca « Manifatture tabacchi » e a tre posti nella branca « Sali e chinino », riservato agli assistenti universitari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 9 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Atteso che al 30 novembre 1960 erano disponibili, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i seguenti posti:

branca « Coltivazioni tabacchi » . . . . n. 9
branca « Manifatture tabacchi » . . . . » 11
branca « Sali e chinino » . . . . » 14

dei quali in ciascuna branca, un quinto deve essere riservato agli assistenti universitari ordinari, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Viste le vigenti disposizioni sul trattamento economico del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservati agli assistenti universitari ordinari:

a due posti nella branca « Coltivazioni tabacchi »;
a due posti nella branca « Manifatture tabacchi »;
a tre posti nella branca « Sali e chinino ».

Da detti concorsi sono escluse le donne, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 febbraio 1928.

Gli aspiranti debbono essere in possesso della laurea in:
scienze agrarie, per la branca « Coltivazioni tabacchi »;
ingegneria civile o industriale, per le branche « Manifatture tabacchi e « Sali e chinino ».

Per essere ammessi ai concorsi di cui trattasi è necessario che gli aspiranti, nei cui confronti si prescinde dalla condizione del limite massimo di età:

1) siano stati nominati assistenti universitari, in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale devono essere in possesso ai sensi del precedente comma, in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, o dell'art. 4 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, o della legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di assistente ordinario di almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire alla predetta Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine del 31 marzo 1961.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita;

di essere assistenti universitari ordinari in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento delle lauree richieste per la partecipazione ai concorsi;

il domicilio;

l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Gli aspiranti debbono far risultare, inoltre, nella domanda, se sono in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o se hanno titolo all'abilitazione provvisoria.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Gli esami, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, consisteranno in un colloquio e verteranno sulle materie di cui ai rispettivi programmi allegati al presente decreto.

Gli esami non si intenderanno superati dai candidati che non avranno riportato, nel colloquio di cui sopra, la votazione di almeno sette decimi.

Art. 4.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario o di altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità).

Art. 5.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della predetta comunicazione;

2) titolo di studio;

3) certificato medico attestante la piena ed incondizionata idoneità fisica all'impiego.

Art. 6.

Le graduatorie di ciascuno dei concorsi di cui al presente decreto saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, oltre che della qualità di assistente universitario ordinario, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 7.

I vincitori dei singoli concorsi di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 271 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè l'indennità integrativa speciale di L. 2400 mensili nette di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al dieci per cento del costo del relativo biglietto a tariffa intera.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi e saranno fissati i diari dei relativi colloqui.

Dei predetti diari sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1961
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 62. — MONACELLI

PROGRAMMA DELL'ESAME

di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva - Branca « Coltivazioni tabacchi » (per laureati in scienze agrarie).

Botanica: Morfologia e anatomia delle piante - La materia vivente e la sua organizzazione elementare - Tessuti - Struttura degli organi e funzioni generali del corpo delle piante superiori - Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dell'accrescimento, della riproduzione (sessuale e asessuale) e della germinazione - Movimenti delle piante - Genetica - Ereditarietà e variabilità - Ibridismo - Sistematica delle piante.

Patologia vegetale: La malattia nella sua essenza e nelle sue cause - Malattie non parassitarie - Malattie parassitarie - Autotrofismo ed eterotrofismo, saprofitismo, parassitismo (occasionale, facoltativo e obbligato) - Simbiosi mutualistica -

Essenza del parassitismo - Diffusione dei germi nell'aria e nel terreno - Condizioni che favoriscono il contagio. Resistenza attiva e resistenza passiva. Principali malattie delle piante coltivate prodotte da virus, batteri, funghi e fanerogame parassite - Mezzi di lotta: chimici, fisici, biologici e colturali. I principali parassiti animali delle piante coltivate: danni che producono e mezzi di lotta.

Chimica agraria: Composizione della litosfera e dell'atmosfera - La genesi del terreno agrario - I processi pedogenetici: Fattori della disgregazione e della decomposizione - Decomposizione dei principali tipi di rocce. La frazione colloidale del terreno agrario - Costituzione dell'argilla - Costituzione fisico-meccanica del suolo - Metodi per l'analisi fisico-meccanica - Struttura del terreno agrario. Dinamica della acqua nel terreno - Il potere di assorbimento e lo scambio delle basi - Reazione del terreno - Correzione dei terreni acidi ed alcalini - Il potere tampone - Classificazione e pedogenesi dei principali tipi di terreno - Microbiologia del terreno - La fertilizzazione del suolo: teoria ed applicazione delle concimazioni. Classificazione dei concimi - Preparazione industriale dei concimi azotati e fosfatici - I concimi potassici. I concimi complessi minerali. Il letame: preparazione e composizione. Il fenomeno vitale e le condizioni fondamentali della vita - Fisiologia cellulare e rapporti tra colloidismo e funzionamento della cellula vivente - La composizione dei vegetali. Assunzione ed ascesa dell'acqua. Pressione radicale - Assunzione dei principali minerali - Il processo fotosintetico - Proprietà e costituzione della clorofilla. Ipotesi sul meccanismo della fotosintesi. La respirazione e il suo meccanismo - Nutrizione azotata - Fissazione simbiotica e non simbiotica dell'azoto organico. Nitrificazione e denitrificazione - Ciclo dell'azoto - Gli altri elementi indispensabili alla nutrizione vegetale e loro funzione - Germinazione e maturazione. Gli elementi oligodinamici - Fermenti e fermentazioni - Metabolismo delle sostanze minerali, dei lipidi, delle sostanze azotate. Traslocazione dei soluti - Sviluppo e crescita delle piante - Degradazione della sostanza organica - Le principali sostanze organiche dei vegetali: Glucidi, lipidi, protidi, cere, steroli - Pigmenti - Carotinoidi - Alcaloidi - Terpeni - Tannini - Acidi vegetali - Enzimi - Vitamine - Fitormoni e loro azione - Tecnica e processi biochimici dei principali prodotti nelle industrie agrarie.

Agronomia: Il clima. Temperatura, luce, acqua - Cause modificatrici del clima - Difesa dalle avversità meteoriche. Il terreno agrario. Formazione, stratigrafia - Struttura, porosità, plasticità, coesione, permeabilità, ecc. - Capacità idrica. Capillarità. Preparazione del terreno: disboscamento, spietramento, fissazione dei terreni mobili - Aumento dello spessore del terreno: dissodamento, ripuntura, ravagliatura - Le lavorazioni: scopi e natura dei lavori, lavori profondi, normali e superficiali - Funzioni di abitabilità del terreno, azione della massa, della sofficità, del calore. Condizioni igieniche del terreno. Correzione ed ammendamenti dei terreni difettosi - Risanamento dei terreni umidi - Sistemazione dei terreni - Irrigazione: effetti e scopi - Tipi di irrigazione - Tecnica - Aridocoltura - Debbio - Sovescio - Sidarazione - Concimi e concimazione - Tecnica delle concimazioni - Sementi e seminazione - Moltiplicazione organica delle piante - Scopi e pratica degli innesti. Consociazioni - Avvicendamento delle colture: rotazione agraria, tipi di rotazione e relativo impianto - Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici - Miglioramento delle piante agrarie. Le erbe infestanti - Climatologia e meteorologia agraria - Tecnica della coltivazione - Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto delle principali piante coltivate - Topografia e costruzioni rurali: sistemi di rilevamento del terreni - Attrezzi e strumenti. Planimetria - Altimetria - Tacheometria - Rilevamento celerimetrico - Costruzioni rurali: materiali da costruzione. Strutture e criteri costruttivi dei fabbricati rurali.

Meccanica agraria: Motori agricoli - Macchine per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta - Trasporti agricoli.

Nozioni di economia agraria e di estimo: I fattori economici - L'azienda agraria. Gli imprenditori concreti; reddito netto e reddito globale - Il bilancio aziendale. La proprietà tecnica e le sue forme - Prezzi e mercati - Tributi e contributi - Economia dei miglioramenti fondiari, del bestiame, delle macchine, dei fertilizzanti - Conti colturali - Metodi di stima e contabilità agraria.

Istituzioni di diritto privato: dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, della azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta; vario forme di società commerciali.

Roma, addì 20 dicembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

PROGRAMMA DELL'ESAME

di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva - Branche « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino » (per laureati in ingegneria civile o industriale).

1. *Costruzioni civili ed industriali*:

a) materiali e loro proprietà: metalli, pietre naturali ed artificiali, cementanti, malte, calcestruzzi, legnami;

b) elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni: statica delle costruzioni elastiche; stabilità e sollecitazioni; casi semplici e composti d'equilibrio statico; casi particolari di sollecitazione; travi rettilinee, reticolari, continue; telai piani semplici (portali);

c) tecnica delle costruzioni: strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato; edifici civili ed industriali; calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature di edifici, serbatoi; fondazioni; resistenza dei terreni, sistemi di fondazione;

d) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate, spinta delle terre, muri di sostegno.

2. *Idraulica e costruzioni idrauliche*:

idrostatica;

portata delle bocche e dei corsi d'acqua;

moto delle acque nei fiumi e nei canali;

utilizzazione delle acque;

canali industriali, condutture, sifoni, opere relative e loro calcolazione, fognature.

3. *Fisica tecnica*:

principi della termodinamica, equazioni fondamentali, variazioni di stato, diagrammi termici, gas perfetti, entropia, vapori saturi e sovrariscaldati, cicli delle macchine termiche, rendimenti, applicazione della termodinamica al moto dei fluidi;

trasmissione del calore attraverso pareti;

produzione del calore, apparecchi per la combustione, caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori;

combustibili: solidi, liquidi e gassosi;

utilizzazione industriale del calore, impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria;

produzione del freddo, macchine frigorifere, impianti frigoriferi.

4. *Macchine termiche ed idrauliche*:

macchine a vapore alternative, condensatori;

turbine a vapore;

motori a combustione interna, cicli e diagrammi, motori a gas, benzina, Diesel;

turbine idrauliche;

pompe a stantuffo, pompe centrifughe;

ventilatori;

compressori, serbatoi a pressione.

5. *Elettrotecnica*:

corrente continua e sue leggi, elettrolisi, pile, accumulatori, magnetismo ed elettromagnetismo;

forze elettromotrici indotte, correnti indotte, coefficienti di auto e di mutua induzione, extra correnti;

correnti alternate, reattanza ed impedenza dei circuiti, fattore di potenza, potenza reale, reattiva ed apparente, sistemi trifasi; collegamenti a stella ed a triangolo;

macchine elettriche, materiali impiegati, perdite nel ferro, perdite nel rame, perdite meccaniche, rendimenti, raffreddamento delle macchine elettriche;

trasformatori statici, caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo;

generatori e motori a corrente continua, caratteristiche di funzionamento, accoppiamenti, prove di collaudo;

generatori e motori sincroni, caratteristiche di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo;

motori asincroni trifasi, caratteristiche di funzionamento, diagramma circolare, regolazione della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo;

cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapore di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza;

impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica; equipaggiamento delle cabine di trasformazione rifasamento degli impianti.

6. *Tecnica dell'illuminazione*:

generalità;

vari tipi di lampade e dati relativi, sistemi d'illuminazione;

illuminazione artificiale di interni e di aree scoperte.

Istituzioni di diritto privato: dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta.

Roma, addì 20 dicembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

(411)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sessione di esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 174 e 175 della legge 27 giugno 1942, n. 851 sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990, concernente gli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e successive modificazioni;

Decreta:

E' indetta una sessione di esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 3, 4 e 5 maggio 1961 presso il Commissariato del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige (Trento) e la Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta (Aosta) nonchè presso le seguenti Prefetture della Repubblica:

Agrigento, Alessandria, Ancona, Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, L'Aquila, Lecce, Mantova, Messina, Milano, Napoli, Novara, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Sondrio, Torino, Trieste, Udine, Venezia, Verona.

L'esecuzione del presente decreto è demandata al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed ai prefetti delle Provincie sopra indicate.

Roma, addì 24 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(552)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria dei candidati risultati idonei nella sessione di esami per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 233 del 28 settembre successivo, con il quale fu indetta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo,

Visto il decreto in data 27 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo successivo (registro n. 2 Sanità, foglio n. 209), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 87 del 9 aprile 1960, con il quale si è proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 e modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 573 e 29 novembre 1925, n. 2258;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i processi verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, in particolare il verbale in data 29 novembre 1960, nel quale è compilata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 agosto 1958, n. 296;

Visto l'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

I sottonotati dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati idonei — nel seguente ordine di graduatoria — ed autorizzati all'imbarco in qualità di medici di bordo:

1. Mancini Mario . . . . punti 31,91
2. Cerutti Ruggero . . . . » 31,66
3. Spalatin Giuseppe . . . . » 31,58
4. Borzone Lorenzo . . . . » 31,58
5. Molese Virginio . . . . » 31,33
6. Fracasso Irpino . . . . » 31,00
7. De Bartolis Glauco . . . . » 30,58
8. Boffi Lamberto . . . . » 30,41
9. De Bellis Eduardo Antonio . . . . . » 30,41
10. Fazzini Giuseppe . . . . » 30,33
11. Goldoni Francesco . . . . » 30,25
12. Bersi Sergio . . . . » 29,91
13. Alverno Luca . . . . » 29,16
14. Zunino Francesco . . . . » 29,16
15. Lenza Luigi . . . . » 29,08
16. Bella Ugo . . . . » 29,08
17. Ramallini Piero . . . . » 29,08
18. Bartoli Aristide . . . . » 29,06
19. La Scala Sante Amedeo . . . . . » 29,00
20. Gallenga Giacinto . . . . » 29,00
21. Orengo Antonio . . . . » 28,83
22. Artelli Mario . . . . » 28,75
23. Nugnez Gualtiero . . . . » 28,66
24. Nesi Pietro . . . . » 28,66
25. Bertone Domenico . . . . » 28,58
26. Viti Aldo . . . . » 28,58
27. Gazzano Alfonso . . . . » 28,50
28. Zocchi Sergio . . . . » 28,50
29. Moscati Luigi . . . . » 28,41
30. Camerini Carlo . . . . » 28,41
31. De Capo Massimo . . . . » 28,41
32. De Ferraris Bruno . . . . » 28,33
33. Agujari Leopoldo . . . . » 28,25
34. Zucchini Ernesto . . . . » 28,25
35. Cicala Sergio . . . . » 28,16
36. Francesconi Giuliano . . . . . . » 28,08
37. Landolfi Leo . . . . » 28,00
38. De Rubertis Cesare . . . . » 28,00
39. Di Vita Oriano . . . . » 28,00
40. Tiso Ennio . . . . » 27,91
41. Flandri Lazzaro . . . . » 27,83
42. Scagliarini Giuseppe . . . . . . » 27,58
43. Postiglione Gianforte . . . . . . » 27,58
44. Cellurale Mario . . . . » 27,33
45. Cirillo Enzo . . . . » 27,16
46. D'Ovidio Marcello . . . . » 27,16
47. Carbone Bruno . . . . » 27,00
48. Lungarotti Renato . . . . » 27,00
49. Santini Sergio . . . . » 26,83
50. Campi Alfredo . . . . » 26,66

51. Pittaluga Francesco . . . . . . punti 26,66
52. Faccini Ernesto . . . . » 26,50
53. Ferri Walter . . . . » 26,41
54. Cavalleri Eugenio . . . . » 26,41
55. Magaldi Giuseppe . . . . » 26,33
56. Carratù Manlio . . . . » 26,16
57. Gentili Mauro . . . . » 26,16
58. D'Angelo Osvaldo . . . . » 26,16
59. Giudice Carlo . . . . » 26,00
60. Mereto Giancarlo . . . . » 26,00
61. Fulciniti Federico . . . . » 26,00
62. Finelli Livio . . . . » 25,91
63. Chirico Giuseppe . . . . » 25,91
64. Catalano Guido . . . . » 25,83
65. Lizzi Vincenzo . . . . » 25,83
66. Bazzurro Andrea . . . . » 25,83
67. Checchi Luigi . . . . » 25,75
68. Correale Vincenzo . . . . » 25,75
69. Migliari Mario . . . . » 25,66
70. Valle Gino . . . . » 25,66
71. De Mitri Pier Lorenzo . . . . . . » 25.58
72. Aicardi Giobatta . . . . » 25,50
73. Millini Riccardo . . . . » 25,41
74. De Luca Lucio . . . . . » 25,25
75. Pedersoli Giuseppe . . . . » 25,25

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Roma, addì 1° gennaio 1961

Il Ministro: GIARDINA

(535)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 13819 del 6 agosto 1960, col quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso a undici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1955;

Viste le rinunzie dei candidati che seguono nella graduatoria di merito con l'indicazione di preferenza delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento per i concorsi ai sanitari addetti ai Comuni della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Tripodi Cutrì Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse per rinunzia di altri candidati che lo precedono in graduatoria e per la sede di Vico Equense (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 9 gennaio 1961

Il medico provinciale dirigente: TECCE

(518)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Venezia

L'ISPETTORE GENERALE DIRIGENTE

Visto il decreto prefettizio pari numero del 24 agosto 1959, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di ostetrica condotta di Venezia-Treporti;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con proprio decreto pari numero del 1° febbraio 1960, riguardanti i lavori relativi al citato concorso e riscontratili regolari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale delle idonee al sopracitato concorso:

1. Magro Maria . . . . punti 55,303
2. Toffoli Gianna . . . . » 53,081
3. Rosso Vilma . . . . » 52,459
4. Tumino Rosa . . . . » 51,665
5. Carpenè Maria Teresa . . . . . » 49,103
6. Zamuner Rosana . . . . » 48,218
7. Bergamo Leonarda . . . . . . » 47,343
8. Olmeda Bianca Maria . . . . . . » 46,125
9. Piol Ester Maria . . . . » 45,159
10. Battagliarin Irma . . . . » 43,253
11. Pongan Francesca Alba . . . . . » 41,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura sede e del Comune interessato.

Venezia, addì 29 dicembre 1960

L'ispettore generale medico dirigente: CANALIS

L'ISPETTORE GENERALE DIRIGENTE

Visto il proprio decreto pari numero in data 29 dicembre 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso pubblico ad un posto di ostetrica condotta di Venezia-Treporti bandito con decreto prefettizio pari numero del 24 agosto 1959;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Magro Maria, prima classificatasi nella graduatoria del concorso sopracitato, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Treporti-Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura sede e del Comune interessato.

Venezia, addì 5 gennaio 1961

L'ispettore generale medico dirigente: CANALIS

(416)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.